

# VERSO UNA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA INTERNAZIONALE

**Il Regolamento UE  
entrato in vigore  
lo scorso agosto  
pone la residenza  
abituale al centro  
delle disposizioni  
normative che  
disciplinano i casi  
di successione  
internazionale**

■ *di Edoardo Tamagnone*

Il tema di successioni a carattere internazionale è di stretta attualità l'entrata in vigore, lo scorso 17 agosto 2015, del Regolamento UE n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni nonché alla istituzione del c.d. Certificato Successorio Europeo. Lo scopo di tale Regolamento è quello di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone. Molti cittadini europei, infatti, incontrano numerose difficoltà nell'esercizio dei loro diritti, nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere a causa delle differenti normative esistenti nei diversi Stati europei. La normativa è applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione della Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che si sono riservati di accettare tale normativa dopo la sua adozione.

Secondo le stime della Commissione Europea sono **oltre 450.000 le famiglie impegnate, ogni anno, in una successione internazionale** che si riscontra qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino in uno Stato diverso da quello dove si è aperta la successione. Può avvenire, infatti, che un cittadino straniero acquisti un bene nel nostro Paese, pur continuando a vivere all'estero.

Allo stesso tempo, un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, può decidere di spostare la propria residenza all'estero e trasferire la sede dei propri

interessi fuori dal territorio italiano.

Il fatto è che le diverse normative nazionali divergono su alcuni punti fondamentali come, ad esempio, la determinazione della quota di riserva ereditaria, il trattamento del coniuge superstite, l'individuazione dei successibili e delle relative quote. **La quota di riserva per i familiari è prevista, infatti, dalle legislazioni della maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea**, con l'eccezione rilevante dell'Inghilterra. In taluni ordinamenti tuttavia la quota disponibile è molto limitata e il coniuge è addirittura escluso. In Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca e Finlandia, ad esempio, il coniuge non è un erede necessario. In Spagna invece al coniuge superstite spetta soltanto il diritto di usufrutto su una quota dell'eredità. Quanto alla Francia il coniuge non divorziato ha diritto ad una quota di legittima solo in assenza di discendenti. In Italia infine il coniuge legalmente separato ma non ancora divorziato concorre con i figli nella successione.

Il nuovo Regolamento pone norme uniformi per determinare quale regime giuridico disciplinerà la successione, consentendo quindi la possibilità di effettuare una corretta pianificazione successoria. Sinora, nel nostro ordinamento, si riteneva che la successione che presenti elementi di internazionalità dovesse essere regolata dalla legge del Paese di cui il defunto era cittadino. Il Regolamento UE n. 650/2012 si ispira, invece, al principio dell'unità della successione e sottopone l'intera succes-



*“Il Certificato Successorio Europeo può essere richiesto da un erede, un legatario, un esecutore testamentario all’autorità giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente in materia di successione in base al diritto nazionale”*

## SUCCESSIONI

### Il regolamento UE n. 650/2012

sione, dall'apertura fino al trasferimento dei beni ereditari ai beneficiari, alla legge del luogo di residenza abituale del *de cuius* al momento della morte. Secondo la nuova normativa inoltre il criterio della residenza abituale è da utilizzarsi anche per l'individuazione degli organi giurisdizionali competenti a conoscere della successione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il *de cuius* di scegliere, come legge applicabile, quella del Paese di cui aveva la cittadinanza. Una persona può infatti scegliere per testamento, come legge regolatrice della propria successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Il concetto di residenza abituale, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe rivelare **un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato**. La residenza abituale è, infatti, il luogo ove il defunto aveva la connessione più forte in termini sia di centro degli affetti che di interessi e può non coincidere con quella della residenza anagrafica o della residenza fiscale. Tale connessione si può desumere dalla permanenza stabile di un soggetto in un determinato luogo, dalla durata della permanenza e dalle sue ragioni e caratteristiche (escludendo, ad esempio, che tale situazione ricorra nel caso della presenza, anche prolungata, in un determinato luogo per ragioni di vacanza o di cura) nonché dall'effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.

La nuova normativa diviene, pertanto,

### ... un pò di numeri

450  
MILA

Le successioni internazionali aperte all'anno in Europa

123  
MILIARDI DI EURO

Il valore delle successioni internazionali

2,5  
MILIONI

I beni immobili nell'UE di proprietà di persone residenti in Stati diversi rispetto allo Stato ove gli immobili sono localizzati

50  
MILIARDI DI EURO

Il valore dei beni localizzati all'estero ma con titolari italiani

uno strumento indispensabile per una corretta pianificazione successoria. Il Regolamento infatti stabilisce l'ammissibilità delle disposizioni a causa di morte, la validità e gli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori, in forza dei quali viene scelta come legge applicabile quella che sarebbe stata applicabile alla successione se la morte fosse avvenuta, rispettivamente, al momento della disposizione e della stipula dei patti. In questo caso, il Regolamento vincola tutti gli Stati in cui la nuova normativa è applicabile a riconoscere la validità che risulti in base alla legge applicabile, compresi i Paesi che, come l'Italia, non ammettono la validità dei patti successori.

Un ulteriore principio posto dal Regolamento UE n. 650/2012 è quello della continuità dello statuto successorio, attuata mediante le norme sulla circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie.

Di notevole rilevanza sono, infine, le disposizioni relative al **Certificato Suc-**

**cessorio Europeo che può essere richiesto da un erede, un legatario, un esecutore testamentario all'autorità giurisdizionale** o a qualsiasi altra autorità competente in materia di successione in base al diritto nazionale (nel nostro ordinamento è stata individuata la figura del notaio), per essere utilizzato in un altro Stato membro al fine di facilitare la successione dei casi transfrontalieri. Il Certificato produce in tutti gli Stati membri i medesimi effetti probatori relativi alla qualità, ai diritti o ai poteri degli eredi o dei legatari senza che sia necessario ricorrere ad alcun ulteriore procedimento di riconoscimento. Il nostro Paese, infine, ha integrato la disciplina del Regolamento individuando i notai come unica autorità competente ad emettere il Certificato Successorio su richiesta degli interessati. Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all'attività di certificazione gli interessati potranno adire, mediante reclamo, il Tribunale del luogo in cui sia residente il notaio che abbia adottato la decisione impugnata.

### ... alcuni esempi

**Il sig. Schmidt ha cittadinanza tedesca ma è residente da oltre 10 anni in Francia, nazione in cui possiede anche degli immobili. Decede in Francia senza lasciar testamento. Quale sarà la legge applicabile?**

Se la morte del sig. Schmidt fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore del Regolamento, la sua successione sarebbe stata disciplinata sia dalla legge tedesca per i beni mobili sia la legge francese per i beni immobili.

Se fosse avvenuta successivamente, la sua successione sarebbe stata regolata interamente dalla legge francese.

**Il sig. Rossi ha cittadinanza italiana ma è residente da oltre 10 anni in Francia, nazione in cui possiede anche degli immobili. Decede in Francia senza lasciar testamento. Quale sarà la legge applicabile?**

Se la morte del sig. Rossi fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore del Regolamento, la sua successione sarebbe stata disciplinata dalla legge italiana (ossia dalla sua legge nazione di cui all'art. 46 della Legge n. 218/1995).

Se fosse avvenuta successivamente, la sua successione sarebbe regolata dalla legge in cui il sig. Rossi aveva la residenza abituale, ossia in Francia. Tuttavia, il sig. Rossi avrebbe potuto, con testamento, indicare come legge regolatrice quella della sua cittadinanza, ossia quella italiana.